



COMUNE DI SALE

Provincia di Alessandria

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL DECORO E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Allegato alla deliberazione C.C. n. 32 del 19.09.2001

ARTICOLO 1.
DIVIETO DI IMBRATTAMENTO DEL SUOLO PUBBLICO

1. E' vietato imbrattare il suolo pubblico e gettarvi rifiuti di qualsiasi genere.

ARTICOLO 2.
PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE CONTIGUE

1. I proprietari, i titolari di diritto reale o personale di godimento e gli amministratori delle aree di uso comune dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono tenerle pulite e conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi. In caso di scarico abusivo su aree private i predetti soggetti sono ritenuti responsabili, in solido con gli autori, e pertanto obbligati allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dei luoghi.

ARTICOLO 2 BIS.
PROMOZIONE DI ATTIVITÀ VOLONTARIE.

Al fine di responsabilizzare i cittadini, il Comune promuove ogni attività spontanea di tutela del decoro e dell'igiene ambientale e autorizza, a tal fine, i residenti o proprietari degli immobili allo spazzamento e al lavaggio dei marciapiedi, salvo che in tempo di gelo, con modalità idonee ad evitare molestie o danno ai passanti.

ARTICOLO 3.
PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI.

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere e differenziare i rifiuti.
2. La raccolta deve avvenire nell'arco di tutto l'orario di apertura dell'esercizio. Il personale addetto all'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento può effettuare verifiche in qualunque momento.
3. I commercianti al dettaglio devono conferire le cassette di legno e plastica in modo ordinato ed il cartone opportunamente piegato per ridurre l'ingombro.

ARTICOLO 4.
PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI.

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali negozi, chioschi, bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute costantemente pulite dai rispettivi gestori, indipendentemente dalle modalità con cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. I rifiuti raccolti dai gestori di cui sopra, provvisoriamente stoccati in contenitori posizionati in luogo idoneo, devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani.
3. Durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.

ARTICOLO 5.
PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI.

Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse.

ARTICOLO 6.
PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, e aree pubbliche o di ad uso pubblico sono tenuti a comunicare al Comune, con un preavviso di otto giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.
2. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi. L'area deve risultare libera e pulita, *di norma*, entro un'ora dal termine della manifestazione.

ARTICOLO 7.
ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO.

Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico a mano o tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli, salva diversa previsione di legge.

Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma, saranno a carico dell'intestatario della pubblicità e per ogni punto della distribuzione.

ARTICOLO 8.
ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI.

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a proprie cura e spese alla pulizia suddetta.
3. In caso di inadempienza la pulizia viene effettuata direttamente dal Comune, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti del destinatario.

ARTICOLO 9.
POZZETTI STRADALI E FONTANE.

1. Il Comune provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche al fine di assicurarne il regolare deflusso.
2. E' vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti, nelle caditoie, nelle fontane e simili.

ARTICOLO 10.
CAROGNE DI ANIMALI.

1. Le carogne di animali devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla A.S.L. competente. Tale disposizione si applica anche per le carogne di animali giacenti su suolo pubblico.

ARTICOLO 11.
CONDUZIONE DI ANIMALI.

Coloro che conducono animali sul suolo pubblico o di uso pubblico devono adottare ogni cautela per evitare che sporchino il suolo.

Essi sono tenuti a munirsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni.

Sono tenuti, altresì, a raccogliere le deiezioni, in sacchetti o idonei contenitori e a depositarli nei cestini portarifiuti.

ARTICOLO 12. CANTIERI EDILI.

Chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo.

E' inoltre tenuto a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con i cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).

ARTICOLO 13. VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI.

E' vietato abbandonare le carcasse di autoveicoli e motoveicoli, autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili; essi devono essere conferiti ai centri autorizzati di raccolta per la demolizione e l'eventuale recupero di parti.

E' vietato altresì, abbandonare i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.

Le spese di rimozione saranno a carico del proprietario.

ARTICOLO 14. RIFIUTI INERTI.

E' vietato conferire materiali provenienti o provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

ARTICOLO 15. DIVIETO DI SOSTA NELLE VIE INTERESSATE DALLA PULIZIA MECCANIZZATA, DAI MERCATI E NELLE AREE ADIACENTI LE PIAZZOLE DOVE SONO SISTEMATI I CONTENITORI DEI RIFIUTI.

Nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata è vietata la sosta nei giorni e nelle ore indicate dalla segnaletica stradale.

E' vietata la sosta nelle aree interessate dai mercati e da altre manifestazioni finché non sono concluse le operazioni di pulizia.

E' altresì vietata la sosta nelle aree adiacenti le piazzole dove sono sistemati i contenitori per la raccolta dei rifiuti al fine di permettere ai mezzi della raccolta rifiuti le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi.

ARTICOLO 16. DIVIETO DI IMBRATTARE E DETURPARE SEGNALETICA E MANUFATTI PRESENTI NELLE AREE PUBBLICHE.

E' vietato imbrattare e deturpare la segnaletica ed i manufatti presenti nelle aree pubbliche o di uso pubblico, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.

ARTICOLO 17.
SGOMBERO DELLA NEVE.

Durante e dopo le nevicate i residenti e i proprietari d'immobili *del centro abitato* devono tenere sgombro il marciapiede o, quando non esiste il marciapiede, uno spazio *adeguato al passaggio pedonale* antistante l'immobile.

E' vietato invadere la carreggiata con la neve rimossa *in maniera tale da creare ulteriori ostacoli al transito* e ostruire gli scarichi ed i pozzetti stradali.

ARTICOLO 18.
MANUFATTI POSTI SUL SUOLO PUBBLICO A SCOPO ORNAMENTALE E PER ALTRE FINALITÀ.

Chiunque pone sul suolo pubblico manufatti a scopo ornamentale (es.: fioriere, vasi etc.) e per altre finalità è responsabile della loro manutenzione e pulizia.

I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati. In caso di accertata inerzia il Comune provvederà alla loro rimozione con spese a carico di chi ha posto il manufatto.

Nel caso in cui i manufatti vengano posti in coincidenza di attività stagionali, conclusa la stagione, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico a cura di coloro che li hanno posizionati.

ARTICOLO 19.
CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO ALL'ISOLA ECOLOGICA COMUNALE.

Fermo l'obbligo di conferire i rifiuti solidi urbani negli appositi cassonetti, gli utenti hanno l'obbligo di conferire negli appositi contenitori, come organizzato e definito dal servizio comunale di igiene urbana, i seguenti materiali:

- Carta
- Plastica – bottiglie e contenitori in plastica per liquidi
- Vetro
- Pile
- Farmaci

Per le utenze commerciali – artigianali e di servizio, obbligo di conferimento differenziato di carta – cartoni – imballaggi con le modalità stabilite dall'Uff.Tecnico.

Altri rifiuti urbani:

- Elettrodomestici – mobili – imballaggi ingombranti
 - Frazione verde e lignocellulosica
- obbligo di conferimento all'isola ecologica comunale.

E' vietato conferire nei contenitori adibiti per la raccolta dei rifiuti urbani:

- Carta – cartone
- Plastica
- Vetro
- Ingombranti
- Frazione verde – lignocellulosica
- Pile
- Farmaci.

ARTICOLO 19 BIS.
ALTRE TIPOLOGIE DIFFERENZIATE.

L'Amministrazione Comunale, individua le categorie di prodotti da sottoporre a raccolta

differenziata per il recupero di materiali e di energia; le modalità del relativo conferimento vengono determinate da apposita ordinanza sindacale.

ARTICOLO 20. SANZIONI.

Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 50, 1° comma, del D.lgs. 22/97 e successive modificazioni (da lire cinquantamila a lire unmilione duecentomila) con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689/81.

Con deliberazione della Giunta Comunale verrà determinato in via generale, per ciascuna violazione, l'importo della somma in misura ridotta che il trasgressore sarà ammesso a pagare a titolo di oblazione ai sensi degli artt. 16, 2° comma legge n. 689/81.

Il pagamento liberatorio di una somma in misura ridotta, può essere effettuato in sede di contestazione dell'infrazione ovvero entro 60 giorni dalla stessa o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale determina, se ritiene fondato l'accertamento, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione.

Le violazioni delle norme regolamentari sono accertate dalla Polizia Municipale e, ad eccezione delle violazioni previste dagli artt. 15 e 16, dagli agenti accertatori individuati dal Comune, secondo le procedure e le leggi vigenti.

Le violazioni previste agli artt. 15 e 16 del presente regolamento sono accertate dalla Polizia Municipale e sanzionate dalle disposizioni contenute nel codice della strada.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all'avvio e recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione contiene l'intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino.

ARTICOLO 21. DISPOSIZIONE FINALE.

Si intendono abrogate le disposizioni di altri regolamenti comunali incompatibili con quelle del presente Regolamento.